

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 116 dell'8 settembre 1999, parzialmente annullata dal CO.RE.CO. - sez. centrale, con decisione n. 9009 del 4 novembre 1999. Presa d'atto con delibera consiliare n. 18 del 20 gennaio 2000, dichiarata esecutiva dal CO.RE.CO sez. centrale con decisione n. 909/735 dell'1 marzo 2000.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINALITA' E PRINCIPI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia, in attuazione dell'art. 59, comma 1 della legge 8-6-1990 n. 142 così come recepito con legge regionale 11-12-1991 n. 48 e dell'art. 92 dello Statuto.

Art. 2

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti la Provincia conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia ed efficienza, imparzialità e buona amministrazione, correttezza amministrativa e trasparenza nelle procedure.

2. In materia di attività contrattuale:

a) Per imparzialità deve intendersi il comportamento neutrale dell'Amministrazione rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti;

b) Per buona amministrazione deve intendersi che l'attività dell'Amministrazione deve tendere a soddisfare l'interesse pubblico perseguito, con la stipulazione del contratto nel miglior modo possibile.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

1. L'attività contrattuale della Provincia è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi nazionali e regionali, dallo Statuto, nonché dal presente regolamento.

2. La Provincia uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato e dalla Regione per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione della suddetta attività criminosa.

Art. 4

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili — alla data del contratto — alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche

se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia — anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali — la Provincia si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero dei lavori Pubblici e/o dalla Regione Sicilia

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del presente regolamento, la deliberazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto, ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitoli generali o speciali predisposti

dall'amministrazione, in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.

4. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

Art. 6

1. La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto dei contratti è trasferita all'Amministrazione:

a) dalla data del collaudo favorevole, da far risultare da apposito verbale, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali.

b) dalla data di consegna, da far risultare da verbali o da note di ricezione, nei locali come sopra indicati, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica.

2. Restano pertanto a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del

collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

Art. 7

1. I termini indicati nei contratti, sia per l'amministrazione che per l'impresa, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove siano indicati i mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del mese cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al giorno successivo lavorativo.

Capo III

IL SEGRETARIO GENERALE E IL SETTORE CONTRATTI

Art. 8

1. Il Segretario Generale sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale riservata ai dirigenti.

2. Per procedimenti contrattuali interessanti più settori il Segretario Generale promuove — ove occorra — la

riunione dei dirigenti interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.

Art. 9

1. Il Segretario Generale, ai sensi del comma 68 lett. b) dell'art. 17 della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse della Provincia.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale, la funzione rogatoria è esercitata dal Vice segretario Generale.

3. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli artt. 49 e seguenti del Capo I del Titolo II della legge 16-2-1913 n. 89, in quanto applicabili.

Art. 10

1. Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente regolamento, il Segretario Generale si avvale degli appositi servizi del Settore Contratti previsti nel vigente Regolamento Organico del Personale.

2. Sono di competenza del Servizio Appalti e Gare tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per la parte del procedimento amministrativo riguardante qualunque tipo di contratto, fino alla pubblicazione del verbale di gara.

3. Sono di competenza del Servizio Contratti tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di

legge e regolamentari per la parte del procedimento amministrativo, riguardante qualunque tipo di contratto, dall'acquisizione del verbale pubblicato alla stipula e trasmissione del contratto al Settore o ufficio competente per l'esecuzione o conseguenti adempimenti.

Titolo II

LA FASE PRECONTRATTUALE

Capo I

LA LEGITTIMAZIONE DEI MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 11

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione a contrattare, avente i contenuti indicati nell'art. 56, comma 1 della legge 8-6-1990, n. 142, così come recepita con L.R. 48/91, ed in particolare recante le modalità di scelta del contraente, l'approvazione dello schema di contratto che si intende concludere corredato di tutti gli elaborati progettuali necessari e del relativo bando di gara, della spesa che lo stesso comporta con l'indicazione dei mezzi per farvi fronte.

2. Fermo restando quant'altro previsto dal precedente comma, le deliberazioni a contrattare relative agli appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione del bando di gara, di competenza, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12-1-1993 n. 10, dell'Ufficio Regionale dei pubblici Appalti, non dovranno approvare il bando di gara.

3. La competenza all'adozione di tali atti è della Giunta Provinciale, salvo che norme legislative l'attribuiscono espressamente ad altro organo dell'Ente.

Art. 12

Modalità di scelta del contraente Contratti passivi

1. Per i contratti appresso indicati dai quali derivi una spesa per la Provincia, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella deliberazione di cui all'art. 11 sono le seguenti:

a - appalto per l'esecuzione di opere e concessione per l'esecuzione e gestione di opere: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie.

b - appalti per l'acquisizione di servizi: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sulla base di adeguata motivazione, quello appropriato alla fattispecie concreta.

c - appalti per la fornitura o somministrazione di beni: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sulla base di adeguata motivazione, quello appropriato alla fattispecie concreta.

d - locazione immobiliare: trattativa privata, previa gara ufficiosa, con avviso da pubblicare all'Albo Pretorio dell'Ente ed in quello del Comune in

cui si ricerca l'immobile, in quanto possibile o opportuna in relazione all'esigenza concreta da soddisfare, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo.

Di volta in volta l'Amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità ritenute opportune in aggiunta a quelle indicate nel comma precedente.

e - contratto d'opera: trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un congruo numero di ditte di fiducia, salvo — per casi particolari e giustificati ove la qualità del contraente è essenziale — trattativa diretta con una sola ditta.

f - contratto per prestazione d'opera intellettuale: trattativa diretta. L'atto di affidamento dovrà contenere una adeguata motivazione sui criteri di scelta adottati.

g - acquisti di beni immobili: trattativa diretta, sulla base di apposita stima del valore effettuata dal Settore Tecnico Provinciale competente.

h - contratto di mutuo: trattativa privata, previ eventuali sondaggi esplorativi.

i - concorso di progettazione secondo quanto previsto dall'art. 36 bis della L.R. 21/85.

l - altri contratti: asta pubblica o trattativa privata con adeguata motivazione previa effettuazione di gare ufficiali o confronti concorrenziali.

Art. 13

Modalità di scelta del contraente: contratti attivi

1. Per i contratti appresso indicati

dai quali derivi un'entrata per la Provincia, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella deliberazione di cui all'art. 11 sono le seguenti:

a) alienazione di beni immobili: pubblici incanti (asta pubblica). Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, quale la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse. In ogni caso deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi a mezzo di stima operata dal Settore Tecnico competente e previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) alienazione di beni mobili: pubblici incanti (asta pubblica).

c) locazione o affitto di beni immobili: pubblici incanti (asta pubblica). Si può, altresì, provvedere ad affidamento senza gara qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Gli uffici devono garantire sempre la convenienza economica del contratto, a mezzo di stima del Settore Tecnico competente.

d) concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina — unilaterale o convenzionale — del conseguente rapporto giuridico, sono stabiliti da appositi regolamenti o, in mancanza, nella delibera che dispone per il singolo bene, garantendo in tutti i casi, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale.

Capo II

L'ASTA PUBBLICA

Art. 14

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione (pubblici incanti o procedure aperte) è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

Art. 15

1. I bandi di gara, approvati dall'Organo competente, devono indicare tutti gli elementi previsti dalle norme in materia necessari ad individuare chiaramente:

- a) il criterio di aggiudicazione, con il meccanismo per individuare le eventuali offerte anomale;
- b) luogo d'esecuzione e caratteristiche generali dell'opera, della fornitura o del servizio;
- c) importo dell'appalto;
- d) termine d'esecuzione;
- e) finanziamento e modalità di pagamento della prestazione;
- f) possibilità di partecipare in A.T.I. o Raggruppamenti d'impresa;
- g) requisiti soggettivi per essere ammessi alla gara;
- h) identificazione degli uffici e dei soggetti responsabili delle procedure contrattuali e presso cui si possano acquisire informazioni in merito all'appalto;
- i) documentazione da produrre in sede di gara;
- j) l'autorità che presiede l'incanto, il luogo, il giorno e l'ora;
- k) se si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

l) quale sarà l'offerta valida in caso di discordanza tra offerta in cifre e offerta in lettere;

m) la procedura da adottarsi in caso risultino aggiudicatarie più offerte uguali;

n) l'indicazione che all'aggiudicazione seguirà la stipula di un contratto in forma pubblica-Amministrativa;

o) la documentazione, compreso l'ammontare della cauzione definitiva, che l'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto.

2. I bandi, i relativi provvedimenti di approvazione, e quelli che sono presupposto (i progetti ecc.) sono trasmessi al Servizio Appalti e Gare che è competente per la loro pubblicazione unitamente agli avvisi ed estratti, previsti dalle norme in materia, che dovrà predisporre riproducendo la volontà manifestata con il provvedimento di approvazione del bando di gara.

3. I bandi, gli estratti e gli avvisi di cui al precedente comma saranno sottoscritti, ai fini della pubblicazione, dal Dirigente del Settore Contratti e Gare o dal suo sostituto.

Art. 16

1. Le modalità di pubblicazione ed i termini per le gare sono fissati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Nel caso in cui manca una disciplina specifica si applicherà quella di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 40.

Art. 17

1. L'asta pubblica si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel relativo bando di gara ed il procedi-

mento della gara è regolato dalle norme del bando.

2. La gara è aperta a tutti coloro che, avendo i requisiti richiesti dal bando, intendono parteciparvi.

3. Il Presidente di gara procede dapprima all'apertura delle buste contenenti i documenti e successivamente delle buste contenenti le offerte. Anche le offerte delle ditte escluse vanno aperte, lette e verbalizzate. L'esclusione delle stesse può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti nel bando, è disposta dal presidente di gara ed è fatta risultare, con la relativa motivazione, nel verbale di gara.

4. Il Presidente di gara, nella valutazione della documentazione prodotta dalle imprese partecipanti, ai fini dell'eventuale esclusione dovrà ispirarsi ai principi generali di trasparenza, imparzialità, concorrenza e soddisfacimento dell'interesse pubblico.

5. Dovranno in ogni caso essere escluse quelle imprese che si trovino nelle condizioni tassativamente indicate da specifiche disposizioni di legge quali cause di esclusione.

6. Dovranno escludersi altresì le offerte presentate da due o più ditte sottoscritte:

a) dallo stesso legale rappresentante;

b) dal legale rappresentante di una ditta che ha sottoscritto regolare offerta quale socio di un'altra ditta.

7. Il presidente di gara, nel caso in cui ne ravvisi la necessità o qualora il procedimento non possa concludersi nello stesso giorno in cui si è aperto, può disporre che esso sia continuato nel primo giorno seguente non festivo

o ad altro giorno. In tale ultimo caso dovrà essere data tempestivamente notizia a tutte le ditte partecipanti mediante avviso affisso all'Albo Pretorio della Provincia.

8. I titolari e i legali rappresentanti delle imprese partecipanti hanno diritto a far inserire a verbale le loro dichiarazioni.

Art. 18

1. L'aggiudicazione viene disposta a favore dell'offerta risultata più conveniente secondo il sistema previsto nel relativo bando di gara. Essa è fatta constare in apposito verbale, formato ai sensi dell'art. 41 ultimo comma, sottoscritto dal Presidente di gara e da due testimoni.

2. Il verbale di gara viene pubblicato per tre giorni consecutivi non festivi all'Albo della Provincia.

3. Il verbale di gara diviene definitivo in assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di aggiudicazione.

4. La mancata aggiudicazione, per qualsiasi motivo, non darà luogo a rimborsi, compensi o a indennità di sorta.

5. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Provincia solo quando sia stata acquisita la documentazione necessaria a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara per l'ammissione e si siano concluse con esito favorevole per la stipula le verifiche previste dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui l'aggiudicatario

non dimostri il possesso dei requisiti predetti il dirigente del Settore competente, con proprio atto, e sulla scorta di una relazione del Servizio Contratti, revocherà l'aggiudicazione ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, previo invito, non vincolante, allo stesso ad adeguare la propria offerta a quella del precedente aggiudicatario qualora questo sia più favorevole.

Capo III

LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 19

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali il ricorso alla licitazione privata è ammesso previa deliberazione del Consiglio che autorizza l'espletamento di tale procedura.

2. I bandi di gara, dopo l'approvazione degli organi competenti, ed i relativi avvisi sono pubblicati a cura del Servizio Appalti e Gare.

3. Le richieste d'invito sono esaminate dal Dirigente del Settore interessato al contratto sia con riferimento alle dichiarazioni e documentazioni fornite dai richiedenti e sia con riferimento ad accertamenti disposti d'ufficio. Le esclusioni vanno disposte solamente per mancanza dei requisiti richiesti.

4. Il Dirigente competente approva con propria determinazione l'elenco delle ditte ammesse e quello delle ditte escluse indicandone i motivi di esclusione.

5. Le lettere di invito, riproduttive della volontà manifestata con la delibera a contrattare, sono predisposte, pubblicate e spedite a cura del Settore interessato al contratto.

6. La sottoscrizione dei bandi e degli avvisi — ai fini della loro pubblicazione — compete in ogni caso al Dirigente del Settore Contratti e Gare. Al Dirigente del Settore interessato al contratto compete la sottoscrizione della lettera d'invito.

7. Per l'ammissione e l'esclusione degli offerenti vale la disciplina di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 17 con l'avvertenza che l'attività ivi richiamata è esercitata in conformità anche alle prescrizioni della lettera d'invito.

8. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è proclamata dal presidente della gara, secondo quanto previsto dall'art. 18.

Capo IV

L'APPALTO CONCORSO

Art. 20

1. L'Amministrazione può avvalersi del sistema dell'appalto concorso giusta motivata delibera di esclusiva competenza del Consiglio.

2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

3. Per tutto quanto concerne i bandi, gli avvisi di gara, le lettere d'invito e l'ammissione o l'esclusione dei candidati valgono le disposizioni di cui agli artt. 17 e 19.

4. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e nell'invito ed è disposta dalla Giunta che vi provvede in conformità al parere della Commissione giudicatrice di cui all'art. 43.

Capo V

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 21

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali, l'affidamento di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi d'importo non superiore a L. 50.000.000 può avvenire, a trattativa privata con il sistema della gara informale senza avviso al pubblico giusta motivata deliberazione di Giunta che autorizza il ricorso a tale procedura ed approva il relativo progetto o preventivo.

2. L'affidamento di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU nonché l'affidamento di servizi di importo complessivo non superiore a 200.000 ECU può avvenire a trattativa privata con il sistema della gara informale con avviso pubblico giusta motivata deliberazione di Giunta che autorizza il ricorso a tale procedura ed approva il bando di gara ed il relativo progetto o preventivo.

3. Nei casi sopra previsti la trattativa è esperita dal Dirigente del Settore interessato al contratto che con propria motivata determinazione procede all'affidamento sulla base delle risultanze del verbale.

4. Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori o forniture per importi complessivi superiori ai limiti sopra indicati. Nell'applicazione della disposizione di cui al comma precedente i limiti di somma sono considerati separatamente per ciascuna delle diverse forme di affidamento di lavori o forniture.

5. Per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo n. 157/95 di importo inferiore ai 200.000 ECU si applicano le norme del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni.

Art. 22

1. L'affidamento a trattativa privata di lavori e forniture di beni o servizi d'importo non superiore a L. 50.000.000 mediante gara informale senza avviso pubblico di cui al comma 1 dell'art. 21 deve esperirsi secondo le seguenti modalità:

a) Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera la somma di L. 25.000.000, il Dirigente dovrà invitare, ove possibile, almeno 5 Ditte a presentare la propria offerta anche telefonicamente, il cui elenco dovrà risultare dal verbale di gara.

b) Dall'invito all'ora fissata per la presentazione dell'offerta devono intercorrere almeno 48 ore. Tale termine può essere ridotto a 24 ore solamente in caso di comprovati motivi di necessità ed urgenza.

c) Se l'importo dei lavori e delle

forniture è ricompreso tra L. 25.000.001 e L. 50.000.000, il Dirigente deve invitare, ove possibile, almeno 10 Ditte, a mezzo telegramma o raccomandata A.R., e concedere almeno sette giorni per la presentazione dell'offerta.

d) Il termine indicato al comma precedente, in caso di comprovati motivi di urgenza e necessità, può essere ridotto a cinque giorni.

e) Le Ditte da invitare devono essere scelte tra quelle iscritte negli appositi elenchi professionali, ed abilitate ad eseguire i lavori o ad effettuare le forniture oggetto della trattativa, scelte prioritariamente all'interno dell'Albo dei fornitori cui hanno diritto di essere iscritti tutti coloro che ne fanno richiesta in possesso dei necessari requisiti.

f) L'offerta deve pervenire entro l'ora fissata per l'apertura della stessa e può essere inviata a mezzo del servizio postale anche non statale, ovvero presentata brevi manu.

Essa dev'essere contenuta in busta sigillata sulla quale dev'essere apposta la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA TRATTATIVA PRIVATA DEL .../.../..., ORE ... PER L'AFFIDAMENTO ..."

g) Le offerte pervenute sono esaminate in seduta pubblica dal Dirigente, che nomina il Segretario che curerà la redazione del verbale. Il Segretario dev'essere nominato tra i dipendenti dell'Ente assegnati al Settore interessato al contratto, appartenenti almeno alla categoria C.

h) Alle operazioni possono presenziare i titolari ed i rappresentanti le-

gali delle Ditte che hanno presentato l'offerta. Di tale possibilità devono essere informate le ditte invitate a presentare l'offerta.

i) L'affidamento avverrà con determinazione del Dirigente responsabile sulla base delle risultanze del verbale.

Art. 23

1. L'affidamento di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU nonché l'affidamento di servizi di importo complessivo non superiore a 200.000 ECU di cui al comma 2 dell'art. 21 può avvenire a trattativa privata con il sistema di gara informale con avviso pubblico con le modalità appresso specificate.

2. Il Dirigente procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione della gara informale.

Il bando di gara deve essere, comunque, pubblicato, per almeno 15 giorni, all'Albo Pretorio del Comune dove devono essere eseguiti i lavori ovvero effettuate le forniture nonché all'Albo Pretorio dell'Ente.

3. Il suddetto termine può essere ridotto a 5 giorni solamente nei casi di comprovata urgenza ed in tal caso la riduzione del termine con le relative motivazioni deve essere riportato nel bando.

4. Oltre tale pubblicità, è in facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ritenga l'opportunità, prevedere altre forme di pubblicità, come manifesti murali, radio, televisione, comunicati

stampa ecc., nella delibera che approva il ricorso alla trattativa privata.

5. Il bando deve contenere le seguenti notizie:

a) Nome, indirizzo, numero telefonico e di telefax dell'Amministrazione;

b) Criterio di aggiudicazione prescelto ed eventuale criterio per la determinazione delle offerte anomale.

c) Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera, natura e quantità dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare;

d) Importo dell'appalto, ove previsto;

e) Termine di esecuzione o di consegna;

f) Termine per la ricezione delle offerte;

g) Indirizzo al quale tali offerte devono essere inviate;

h) Indicazioni riguardanti la situazione propria degli offerenti nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi devono soddisfare;

i) L'avvertenza che alle operazioni possono presenziare i titolari ed i rappresentanti legali delle ditte.

6. Le offerte pervenute sono esaminate in seduta pubblica dal Dirigente del Settore interessato al contratto che nomina il Segretario che curerà la redazione del verbale. Il Segretario deve essere nominato tra i dipendenti dell'Ente assegnati al Settore interessato al contratto appartenente, almeno, alla categoria C.

7. Le esclusioni vanno disposte solamente per mancanza dei requisiti richiesti e comunicate agli interessati.

Alle operazioni possono presenziare i Titolari ed i Rappresentanti Legali delle Ditte che hanno presentato offerta.

8. L'aggiudicazione è disposta con propria determinazione dal Dirigente del Settore interessato al contratto sulla base delle risultanze del verbale.

Art. 24

1. Se espressamente previsto nella deliberazione a contrattare o comunque negli atti del procedimento, può farsi luogo a trattativa diretta col concorrente che abbia presentato l'offerta più conveniente, ai fini di un eventuale ulteriore miglioramento.

Art. 25

1. L'affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria avviene a trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:

a) quando non vi sia stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, l'esecuzione del servizio o della fornitura debba essere affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi o fornitore.

2. Nei suddetti casi la trattativa è esperita dal Dirigente del Settore interessato al contratto, giusta deliberazione motivata della Giunta che autorizza

il ricorso a tale procedura negoziata ed approva il relativo progetto o preventivo.

3. L'affidamento avverrà con determinazione motivata del Dirigente responsabile in cui si evidenzia in modo particolare la congruità del prezzo in relazione al valore di mercato del servizio o della fornitura.

Art. 26

1. Fino al valore di L. 50.000.000 in circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata fornitura dei beni o servizi, l'affidamento di questi a trattativa privata avviene mediante le modalità ed i termini ritenuti più opportuni dal Dirigente del Settore interessato al Contratto.

2. L'affidamento è disposto dal Dirigente con propria motivata determinazione.

3. Entro trenta giorni l'affidamento deve essere approvato dalla Giunta, in mancanza il Dirigente sarà responsabile di tutte le spese sostenute.

Capo VI

IL COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 27

1. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 38 della L.R. 29.4.1985 n. 21, come modificato dall'art. 42 della Legge Regionale 12.1.93 n. 10, il Presidente, con adeguata motivazione, può disporre il ricorso al sistema del cottimo fiduciario.

Art. 28

1. Il procedimento relativo è disciplinato nel regolamento previsto all'art. 38 della L.R. 10/93.

Capo VII

IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Art. 29

1. Qualora, per opere di alta complessità tecnica od urbanistica o di rilevante interesse artistico o comunque di importo superiore a 10 milioni di ECU, l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi, tramite confronto concorrenziale, indice un concorso di progettazione.

Art. 30

1. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano le disposizioni dell'art. 36 bis della L.R. 29/4/85 n. 21 come istituito con l'art. 26 della L.R. 12.1.93 n. 10.

Art. 31

1. Nella deliberazione con la quale la Giunta dispone di ricorrere al concorso, sono indicate le ragioni di tale scelta e altresì le disposizioni applicative della disciplina richiamata al comma 2, specificando l'ammontare del premio e le modalità di scelta dei componenti la Commissione giudicatrice, che sarà nominata con determinazione presidenziale.

Art. 32

1. Per le modalità di funzionamento della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni dell'art. 43.

Art. 33

1. Il Presidente con propria determinazione dispone la conclusione del concorso sulla scorta delle valutazioni finali della Commissione giudicatrice. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo, salvo le norme sul diritto morale dell'autore, fermo restando che la progettazione esecutiva dell'opera deve essere affidata al vincitore del concorso.

Capo VIII

LE CONCESSIONI

Art. 34

1. Per la concessione di pubblici servizi di cui agli artt. 22, comma 3 lett. b) della legge 8/6/1990 n. 142, si applica, di norma e fatte salve le leggi speciali, l'art. 267 del R.D. 14.9.1931 n. 1175, con possibilità di utilizzo discrezionale del sistema dell'asta pubblica o, alternativamente, della licitazione privata. Competente a deliberare in proposito è il Consiglio, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera f) della richiamata legge 8-06-1990 n. 142 così come recepita con legge regionale 11.12.91 n. 48.

Art. 35

1. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si rinvia all'art. 13 ultimo alinea, del presente regolamento.

Art. 36

1. Per la concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, si applica l'art. 42 della L.R. 29.4.85 n. 21 come sostituito dall'art. 45 della L.R. 12.1.93. La competenza a deliberare è del Consiglio Provinciale.

Capo IX

LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 37

1. Per le prestazioni per le quali si sia puntualmente accertata l'impossibilità di ricorso a personale interno, la Giunta provvede mediante contratto per prestazioni d'opera intellettuale.

Art. 38

1. Per la scelta del contraente e per la disciplina delle prestazioni si applicano le disposizioni degli artt. 12 e 5 del presente regolamento.

Titolo III

NORME COMUNI

Capo I

AUTOCERTIFICAZIONE, PUBBLICITA', PRESIDENZA DI GARA, ANOMALIA OFFERTA

Art. 39

1. Trovano applicazione nella materia contrattualistica disciplinata dal presente regolamento le norme sull'autocertificazione ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 15/68 e 127/97 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà comunque dare prova documentale di quanto dichiarato o autocertificato in sede di gara.

Art. 40

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le modalità occorrenti in apposito regolamento, ai sensi della legge regionale 30.04.91 N. 10, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge.

2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, gli atti dei procedimenti di gara, al fine di garantire la par condicio e la trasparenza dell'attività contrattuale dell'Ente, sono pubblicati, in ogni caso per almeno 15 giorni, all'Albo Pretorio dell'Ente, del Comune di Agrigento ed in quello del Comune dove devono essere eseguiti i lavori, le forniture o i servizi.

3. Il predetto termine nei casi di comprovata urgenza, adeguatamente motivata ed indicata nel bando di gara, può essere ridotto a 5 giorni.

4. Qualora ne ravvisi l'opportunità l'Amministrazione, nel provvedimento a contrarre, può prevedere, in aggiunta alle suddette forme di pubblicità, altre idonee modalità di pubblicazione. In tal caso dovranno essere contestualmente previste le risorse economiche per farvi fronte.

5. Alle spese relative alla pubblicità, fatta eccezione di quelle coperte con finanziamento regionale ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 51 della legge regionale 12.01.93 n. 10, si farà fronte con apposite anticipazioni all'Economo Provinciale con carico di rendiconto da gravarsi sul P.E.G. del settore contratti e gare.

Art. 41

1. L'Autorità che presiede la gara pubblica è di norma il Dirigente del Settore interessato al contratto.

2. In caso di evidente sovraccarico e comunque, al fine di garantire la funzionalità dei settori interessati, il Segretario Generale può nominare come Presidente di gara un Dirigente di altro Settore.

3. Al Segretario Generale spetta comunque assicurare la Presidenza della gara, in caso di assenza o altro impedimento del Dirigente del Settore interessato al contratto, disponendo la nomina del sostituto, osservando per quanto possibile, criteri di competenza e di rotazione.

4. Il responsabile del Servizio Appalti e Gare o altro dipendente dello stesso settore, appartenente almeno alla categoria C, funge da segretario e provvede alla redazione del verbale di gara.

Art. 42

1. Il Dirigente che presiede la gara è competente ad esaminare eventuali ricorsi in opposizione avverso i relativi verbali di aggiudicazione.

2. Il suddetto ricorso può essere proposto solamente per la correzione di errori materiali in cui è incorsa la Commissione di gara nell'esame della documentazione prodotta dalle imprese

partecipanti. È, in ogni caso, esclusa l'ammissibilità del ricorso, quando il suo esame comporterebbe una valutazione discrezionale delle decisioni già adottate, in sede di gara, dall'Autorità che presiede la gara.

3. Il ricorso deve essere proposto entro i sette giorni successivi a quello di espletamento della gara.

4. Entro venti giorni dalla ricezione del ricorso il Presidente di gara comunica al ricorrente la decisione.

5. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto.

6. Nel caso di accoglimento il Presidente immediatamente fissa il giorno e l'ora in cui, in seduta pubblica, procedere alla ripetizione delle operazioni di gara in esecuzione delle decisioni adottate.

7. La ripetizione delle operazioni di gara deve essere comunicata alle imprese partecipanti a mezzo raccomandata A.R. se queste non sono più di cinquanta altrimenti si procederà a pubblicare il relativo avviso di convocazione sulla G.U.R.S., all'Albo Pretorio del Comune di Agrigento e all'Albo Pretorio dell'Ente almeno sette giorni prima della data fissata. In ogni caso alle prime venti imprese in graduatoria la comunicazione di cui al comma 3° va effettuata a mezzo raccomandata.

Art. 43

1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta, la Giunta, tranne che per il concorso di progettazione di cui agli artt. 29 e ss., su proposta del dirigente

interessato, nominerà un'apposita commissione sulla scorta dei criteri ricavabili dall'art. 67 della L.R. n. 10/93.

2. Tale Commissione, opererà secondo la disciplina dettata dal predetto art. 67.

Art. 44

Omissis

Articolo annullato dal CO.RE.CO. - Sez. Centrale con decisione n. 9009 del 4-11-1999.

Art. 45

1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze — particolarmente nelle materie di cui all'art. 4 — debitamente comprovate.

2. Le cause di esclusione di cui al comma 1 debbono essere espressamente indicate negli appositi bandi di gara.

3. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti degli Enti Pubblici.

Art. 46

1. In tutti i casi nei quali sussistano ragioni di dubbio, incertezza o conflitti in ordine all'individuazione del dirigente competente a sottoscrivere atti del procedimento o a presiedere gare ovvero, ai sensi dell'art. 51, a stipulare contratti, decide insindacabilmente il Segretario Generale.

2. Al Segretario Generale compete altresì designare il sostituto del diri-

gente, in caso di assenza o impedimento, tutte le volte in cui nell'unità organizzativa interessata non vi siano figure dirigenziali vicarie.

Capo III

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 47

Per l'appalto concorso di cui all'art. 20 la proposta di aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato dal segretario della commissione giudicatrice e sottoscritto dal medesimo e da tutti i membri della commissione stessa. Allo stesso modo si provvede per attestare gli esiti del concorso di progettazione di cui al titolo II capo VII.

Art. 48

1. Per le procedure di affidamento mediante appalto concorso alla conclusione della fase procedimentale provvede la Giunta previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrarre e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.

2. La delibera con cui si aggiudica il contratto è adottata, di norma, entro trenta giorni dalla data di acquisizione dall'aggiudicatario della documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità nonché dell'avvenuta verifica degli accertamenti richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla criminalità mafiosa.

3. Se le verifiche di cui al comma 1 danno esito negativo la Giunta, sem-

pre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni ovvero ne fa motivata proposta al Consiglio, per i casi di sua competenza.

Art. 49

1. Per quanto concerne gli appalti esperiti dall'Ufficio Regionale dei Pubblici Appalti, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 12.01.1993 n. 10, i verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione o alle determinazioni della Commissione giudicatrice, in caso di appalto concorso, si intendono approvati se nel termine perentorio di venti giorni dal ricevimento la Giunta non provvede negativamente con delibera motivata. In questo caso il predetto Organo deve comunque prenderne formalmente atto entro i successivi dieci giorni.

2. L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui consegue alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all'appalto, o elusione della segretezza dell'offerta, ovvero alterazione manifesta del risultato di gara.

3. I provvedimenti di presa d'atto, di approvazione o di diniego di approvazione devono essere inoltrati entro dieci giorni dall'adozione al Comitato Regionale di Controllo per quanto di competenza.

4. Stante la perentorietà dei termini fissati dal predetto art. 11 l'acquisizione dall'aggiudicatario della documentazione a comprova dei prescritti requisiti d'idoneità nonché la verifica

degli accertamenti richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla criminalità mafiosa potrà avvenire anche successivamente all'adozione della delibera di cui al precedente comma 1.

Art. 50

1. La stipulazione del contratto — nei modi e forme di cui agli articoli che seguono — deve avvenire, di norma, entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di cui all'art. 48, per le procedure di affidamento mediante appalto concorso o dall'acquisizione degli elementi di cui allo stesso art. 48 comma 2 per le altre procedure di affidamento.

2. In tale ultimo caso se non risultano comprovati i prescritti requisiti di idoneità, ovvero gli accertamenti richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla criminalità mafiosa non consentano la stipula del contratto, l'Ufficio contratti ne dà immediata comunicazione al presidente di gara previa riapertura, in seduta pubblica, della gara con le modalità di cui all'art. 42 che precede, provvede a revocare l'aggiudicazione disposta e contestualmente a proclamare aggiudicataria l'impresa che segue in graduatoria.

3. Ove il termine fissato dall'Ufficio Contratti per la produzione della documentazione richiesta a comprova dei prescritti requisiti di idoneità non venga rispettato senza giustificati motivi, la Giunta con propria determinazione, su proposta dell'Ufficio suddetto, può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione indicando i relativi indirizzi.

4. Colui che rappresenta la parte contraente è tenuto a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.

5. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine. All'uopo deve essere formalmente comunicata alla Provincia la volontà di sciogliersi dall'impegno.

Art. 51

1. I Dirigenti stipulano, in rappresentanza dell'Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti.

2. La competenza è, di norma, del Dirigente del Settore che ha proposto il contratto.

Art. 52

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale Rogante.

2. Qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a trattativa privata i contratti sono stipulati mediante scrittura privata, cioè con la semplice sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, senza necessità dell'ausilio del Segretario dell'Ente intendendosi per tale anche l'accordo intervenuto per *acta concludentia*.

3. L'Amministrazione, con deliberazione di Giunta, può stabilire che il contratto venga stipulato con atto pubblico anche nei casi in cui tale forma

non sia richiesta ad substantiam dalle norme vigenti.

4. Per i contratti di modesta entità, conclusi per trattativa privata o per procedura negoziata, è possibile procedere alla stipulazione del contratto con scrittura privata, eventualmente anche a mezzo di corrispondenza, mediante la sottoscrizione del provvedimento relativo all'appalto da parte dell'appaltatore. Il provvedimento dovrà comunque contenere le clausole principali da rispettare nonché la seguente formula nel dispositivo: "Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia dello stesso".

5. Contestualmente alla sottoscrizione dell'appaltatore per accettazione dovranno essere indicati gli estremi della cauzione definitiva. La firma dell'appaltatore quando non è apposta davanti al Dirigente del Settore contratti o del settore interessato al contratto dovrà essere autenticata da un Pubblico Ufficiale.

6. Le scritture private saranno soggette a registrazione in caso d'uso, a norma di legge, con spese a carico della parte interessata.

7. E' ammessa pure la stipulazione tramite scambio di lettere, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale, ovvero qualora si tratti di contratto di importo limitato e le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

Art. 53

1. Tutte le spese inerenti alla

stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge non disponga diversamente.

2. I contratti, stipulati in forma pubblica sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

3. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete al Servizio Contratti

4. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione nelle casse dell'Ente.

5. Il deposito deve risultare da apposito registro esistente nel Servizio Contratti.

6. I prelevamenti si faranno con buoni firmati dal Segretario Generale e dal Capo Ripartizione Direttore di Ragioneria ed ogni buono deve indicare il cognome e il nome del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del registro dei depositi e quello delle bollette d'incasso, nonché i prelevamenti già avvenuti in precedenza.

7. A stipula avvenuta, ove necessario, il servizio contratti, di norma entro trenta giorni, sulla base di apposito rendiconto, opererà i relativi conguagli.

8. Per i contratti di durata pluriennale, ove l'ammontare delle spese e dei diritti sia determinato in ragione di anno, i versamenti per gli anni successivi al primo sono effettuati nei modi stabiliti in ciascun contratto o secondo gli usi.

Art. 54

1. La cauzione definitiva deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. Contestualmente alla stipulazione del contratto l'Amministrazione ha facoltà di chiedere all'altro contraente il deposito di una somma, a titolo cauzionale, nella misura stabilita dalla legge e in mancanza questa è fissata al 5% dell'importo contrattuale.

2. La cauzione può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa esercente l'attività di assicurazione regolarmente autorizzata all'esecuzione del ramo cauzioni a norma di legge.

3. L'accertamento della regolare costituzione della cauzione compete ai soggetti di cui all'articolo 51 che ne danno attestazione in contratto.

4. Non si fa luogo alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti di importo inferiore a L. 10.000.000, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione sia o sia stata interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.

5. Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali relative ai contratti d'appalto di opere pubbliche.

Art. 55

1. A cura del Segretario Generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno

per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa.

2. A cura del responsabile del servizio contratti e sotto sua personale responsabilità è tenuto un registro delle scritture private dell'Ente sul quale debbono essere annotate giorno per giorno, in ordine progressivo dalla data di registrazione, l'oggetto, l'importo del contratto e gli eventuali estremi di registrazione.

3. Il Segretario Generale, a mezzo del Servizio Contratti, provvede alla conservazione del repertorio, del registro delle scritture private e degli originali dei contratti in appositi fascicoli rilegati ed ordinati cronologicamente.

Art. 56

1. Il contratto è formato in originale, per gli atti dell'Amministrazione. Altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatto preventiva richiesta.

2. Il Segretario Generale a mezzo del Servizio Contratti provvede alla immediata, e comunque nei termini di legge, registrazione di tutti i contratti repertoriati.

3. Il servizio contratti provvede alla immediata, e comunque nei termini di legge, registrazione di tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata e cura la tenuta del Registro delle Scritture Private.

4. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e di registrazione.

5. Per i contratti repertoriati o registrati nel Registro scritture private il Servizio Contratti cura la trasmissione

delle copie occorrenti, corredata dagli estremi di repertoriazione e registrazione, al dirigente stipulante e agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti stessi nel termine di gg. 30 dalla registrazione.

Capo VI

PROCEDURE D'URGENZA

Art. 57

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, anche se occorra dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 55.

2. Quando sussistano ragioni d'urgenza debitamente comprovate il Dirigente del Settore interessato al contratto può dare avvio alla esecuzione del contratto, previa in ogni caso acquisizione di autocertificazione antimafia.

3. Competono in tali casi all'agjudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, solo le spettanze pattuite per pagamento in conto.

Art. 58

1. Ai sensi dell'art. 69 del R.D. 25.05.1895 n. 350, qualora sussistano circostanze di urgenza che non consentano di ricorrere alle normali procedure di affidamento, il dirigente competente redige un processo verbale in cui siano descritti in modo succinto e preciso i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli, rimettendolo, corredata da

una perizia, alla Giunta Provinciale perché ne deliberi l'esecuzione a norma dell'art. 67 del predetto Regio Decreto 350/1895.

2. Gli interventi di cui al precedente comma, ai sensi del 3° comma dell'art. 39 della L.R. 29/04/85, n. 21, come sostituito con l'art. 44 della L.R. 12/01/93, n. 10, non possono superare l'importo di L. 50.000.000.

Art. 59

1. Ai sensi dell'art. 70 del R.D. 25/05/1895 n. 350 qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Dirigente competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza e comunque per un importo non superiore a L. 50.000.000 ai sensi del 3° comma dell'art. 39 della L.R. 29/04/85 n. 21, come sostituito dall'art. 44 della L.R. 12/1/93 n. 10. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione, con qualsiasi mezzo.

2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di 10 giorni dall'avviso, il Dirigente deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.

3. Nel termine di cui all'art. 23 del decreto legge 02/03/1989 n. 66, convertito nella legge 26/04/1989 n. 144, la Giunta approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza;

4. E' fatto obbligo ai dirigenti di cui al comma 1 di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare — anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo — le spese da sostenere in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione anche sommaria, di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto nella relazione di cui al comma 2.

Titolo IV

LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Capo I

RESPONSABILE, TERMINI, PAGAMENTI, PENALITA'

Art. 60

1. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il Dirigente dell'unità organizzativa che ha proposto il contratto medesimo. Tale responsabilità può tuttavia essere assegnata, con atto scritto e comunicato al terzo contraente, al funzionario dell'unità operativa direttamente interessata alle prestazioni dedotte in contratto.

2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni

e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.

3. Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi ovvero occorra recare modifica all'oggetto della prestazione del terzo e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, il Responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le opportune segnalazioni.

4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

Art. 61

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o cui comunque sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Le notifiche e le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna, dopo l'avvenuta protocollazione, al rappresentante legale della ditta o ad altro suo apposito incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata.

3. Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ov-

vero tramite consegna diretta all'ufficio del protocollo dell'Ente che dopo la protocollazione rilascerà ricevuta datata e firmata.

4. L'avviso di ricevimento o la ricevuta fanno fede delle avvenute notifiche e comunicazioni e alla loro data è fatto esclusivo riferimento per gli effetti legali conseguenti.

Art. 62

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte. È conseguentemente fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante sub contratti, le prestazioni medesime.

2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il sub contratto parziale può tuttavia essere autorizzato dal Dirigente a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva e che il soggetto proposto come sub contraente sia in possesso, nel grado adeguato, di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.

3. Il sub contratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può — in relazione alla sua consistenza — costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza ricorso ad atti giudiziali e per conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

4. Nei casi di sub contratto, rimane invariata la responsabilità del con-

traente principale, il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. L'Amministrazione può richiedere copia del sub contratto stipulato.

6. Si fa rinvio all'art. 18 della Legge 19/3/90, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'art. 46 della L.R. 29/4/85 n. 21, come sostituito con l'art. 47 della L.R. 12/1/93 n. 10, per la disciplina del subappalto e degli altri contratti derivati dal contratto di appalto di opera pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Provinciale.

8. Non sono in ogni caso considerati subcontratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.

Art. 63

1. Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dalla Provincia a qualunque titolo in dipendenza di contratti si osservano le norme della contabilità dello Stato, salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla legge o da espressa clausola contrattuale.

Art. 64

1. E' fatto divieto di introdurre variazioni o aggiunte di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, se non nei modi di cui ai commi seguenti.

2. Se variazioni o aggiunte si rendono necessarie o si reputano

opportune per la migliore esecuzione del contratto, il responsabile di cui all'art. 60 ne formula tempestiva proposta all'Amministrazione, con una particolareggiata relazione corredata dai necessari documenti tecnico-amministrativi.

3. Dette modifiche non possono essere eseguite se non sia intervenuto apposito atto di approvazione da parte dell'organo competente, né sia stata stipulata la conseguente appendice al contratto principale.

4. Si applica, in caso di urgenza o comunque per evitare dannose soluzioni di continuità, il disposto dell'art. 57, comma 2.

5. Chi da disposizioni intese ad introdurre le variazioni od aggiunte di cui al comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche. Parimenti lo è il terzo contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi del provvedimenti di cui al comma 3.

6. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale, il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto, fatto salvo la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.

7. Per i contratti di appalto di opere pubbliche si applicano altresì, quanto al potere di variazione in capo all'amministrazione, ai suoi limiti, alla soggezione dell'appaltatore, agli effetti sul contratto, alle norme speciali detta-

te dalla legge e dal Capitolato Generale di cui al D.P.R. 16/7/62 n. 1063.

Art. 65

1. L'inizio dell'esecuzione ha luogo, di norma, non oltre 45 giorni dalla data di efficacia del contratto, come stabilita dall'art. 57.

2. I termini di esecuzione decorrono dalla suddetta data d'inizio, da comprovarsi con apposito verbale, qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque quando ricorra la necessità di effettuare in contraddittorio operazioni preliminari; in caso contrario i termini decorrono dall'ordine di inizio comunicato nei modi di cui all'art. 61.

3. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge, da farsi comunque constare in apposito atto, a cura del responsabile di cui all'art. 60, l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.

4. Fuori dai casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.

Art. 66

1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi all'Amministrazione è di norma fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.

2. Per casi adeguatamente motivati in ragione della specialità del con-

tratto o di altre eccezionali circostanze, il corrispettivo può essere determinato in via presuntiva o essere soggetto a revisione. La deliberazione a contrattare indicherà all'ora le modalità di calcolo del corrispettivo, quale dovrà determinarsi a consuntivo, ovvero il meccanismo revisionale.

3. Il corrispettivo, liquidato dal dirigente di cui all'art. 60, comma 1 è pagato di norma a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono tuttavia farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo pretendano le modalità particolarmente gravose della prestazione. Detta possibilità è comunque prevista nella deliberazione a contrattare.

4. Di norma e salvi gli usi vigenti per determinati tipi di contratto, non può farsi luogo ad anticipazioni del prezzo, eccettuata la quota di esso computabile a titolo di rimborso spese. In ogni caso qualsiasi forma di anticipazione deve essere prevista nel provvedimento di autorizzazione a contrarre.

5. Anche in deroga ai commi che precedono valgono per il contratto di appalto di opera pubblica le norme speciali per esso dettate dal comma 13, dell'art. 23 della L.R. 29/4/85 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 67

1. Il contraente della Provincia è soggetto a penalità, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi a determinate prescrizioni

ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.

2. Ogni contratto determina con precisione entità e modi di applicazione delle penalità, in rapporto all'importanza che le inadempienze di cui al comma 1 rivestono nell'economia del contratto stesso.

3. Spetta in ogni caso al responsabile di cui all'art. 60 attestare le circostanze che danno luogo alla applicazione delle penalità e l'ammontare concreto delle stesse e disporre l'applicazione.

4. Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo. Possono per insufficienza dei predetti crediti, essere trattenute sulla cauzione: in tal caso l'importo della cauzione deve essere reintegrato nei termini comunicati dal dirigente di cui all'art. 60, comma 1.

5. Avverso l'applicazione delle penalità è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale che può disporre la disapplicazione o il rimborso, anche parziale, con deliberazione motivata, su domanda del contraente sentito il Segretario Generale.

6. Se non diversamente pattuito nel contratto, le penalità non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

Capo II

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 68

1. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;

b) Per motivi di pubblico interesse;

c) In caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

d) In caso di cessione di azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

e) in casi di subappalto non autorizzato;

f) in caso di morte dell'imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

g) in caso di morte di uno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

2. L'impresa può richiedere la risoluzione del contratto:

a) In caso di impossibilità ad eseguire il contratto per causa non imputabile all'impresa secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

b) nel caso in cui l'amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre il limite del quinto d'obbligo.

3. La risoluzione del contratto ha

effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

4. Competente a disporre la risoluzione del contratto nei suddetti casi è la Giunta.

Art. 69

1. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare a terzi la fornitura, il servizio o l'esecuzione dei lavori, o la parte rimanente di questi, in danno dell'impresa inadempiente.

2. L'affidamento avviene a trattativa privata o, entro i limiti, prescritti in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze negative dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

3. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme previste dal presente regolamento con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi.

4. All'impresa inadempiente sono addebitate tutte le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa. Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

5. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 70

1. Nel caso di risoluzione del contratto in relazione alle ipotesi di cui al comma 2 lett. a) e b) dell'art. 68 viene riconosciuto all'impresa il rimborso delle spese sostenute, in proporzione del prezzo pattuito, e del deposito cauzionale.

Art. 71

1. Tutti i contratti devono avere termine certo e incondizionato di scadenza.

Titolo V

IL COLLAUDO

Art. 72

1. Tutte le prestazioni contrattuali, ai fini della loro accettazione, sono soggette a collaudo tecnico.

2. Il collaudo è effettuato da dipendenti provinciale esperti nella materia nominati dal dirigente dell'unità organizzativa interessata, ovvero da esperti esterni nominati dalla Giunta, qualora lo preveda il provvedimento che autorizza a contrarre in relazione a prestazioni di particolare complessità.

3. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.

4. Il collaudo della prestazione, di cui al presente titolo, vale come liquidazione della spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.

Art. 73

1. Il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo qualora trattasi di prestazioni di particolare complessità, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.

2. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.

Art. 74

1. Il dirigente del Settore interessato, con propria determinazione, approva il collaudo e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa e dispone il pagamento di quanto dovuto.

2. Il dirigente suddetto, dopo l'approvazione di cui al comma 1, provvede altresì allo svincolo della cauzione eventualmente prestata a garanzia del contratto.

Art. 75

1. Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto, dispone ove possibile per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine.

Tale termine non esenta dall'applicazione di eventuali penalità per ritardo.

2. In casi particolari e ove se ne rilevi l'opportunità, il collaudatore può proporre all'Amministrazione di accet-

tare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo. Su tale proposta è competente a decidere la Giunta Provinciale a seguito di motivata istruttoria del Settore interessato.

3. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Dirigente competente, con propria determinazione, rifiuta la prestazione non conforme e adotta altresì a danno del contraente gli altri provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 76

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo. Allo scopo nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.

2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di inottemperanza il Dirigente competente provvederà a far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi.

Art. 77

1. Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale, si fa rinvio integrale alla normativa speciale vigente. Le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.

Titolo VI

I CONTRATTI IN ECONOMIA

Art. 78

1. I contratti in economia, occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi provinciali, attengono a negozi di limitato valore economico e di pronta esecuzione. Per tale ragione sono posti in essere senza ricorso alle procedure contrattuali disciplinate dal presente regolamento.

2. Le modalità di conclusione dei contratti in economia, la forma degli stessi, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese, la competenza all'adozione degli atti a rilevanza esterna e delle deliberazioni, la responsabilità, i controlli e quant'altro sia necessario per la completa disciplina di detti contratti, in riferimento alle loro caratteristiche speciali, sono disciplinati in apposito regolamento.

3. Le norme del presente regolamento hanno valore di disciplina integrativa e suppletiva.

Titolo VII

CONTROVERSIE

Art. 79

1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa, entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente

ovvero dalla relazione del responsabile del contratto.

2. La decisione compete di norma al Segretario Generale, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento del contratto: in tali casi spetta alla Giunta, previo parere del Segretario Generale.

3. La decisione è notificata al contraente nel termine di 30 giorni dall'esecutività del provvedimento che l'assume, e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei successivi 30 giorni.

Art. 80

1. Se, nei termini di cui all'articolo precedente, le determinazioni dell'Amministrazione non vengono assunte o accettate, la controversia può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora la delibera a trattare lo preveda espressamente.

2. Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale Civile del Foro competente.

3. Per la Provincia provvede alla nomina la Giunta, cui spetta altresì deliberare l'eventuale compromesso.

4. Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione provinciale e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.

5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 81

1. Qualora nei contratti non sia espressamente previsto il ricorso all'arbitrato, per la controversia di cui all'art. 57, è dato ricorso al giudice ordinario, a norma del Codice di procedura civile.

2. Nel contratto sarà indicata la competenza del Foro di Agrigento.

Art. 82

1. Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie relative a contratti d'appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali disposte con legge e col D.P.R. 16/7/1962 n. 1063

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83

1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio, su proposta della Giunta quando si tratta di revisione organica o comunque sostanziale.

2. L'iniziativa per la modifica è invece assunta in ogni tempo quando occorra adeguarsi a disposizioni cogenti di fonti normative superiori ovvero effettuare aggiustamenti puntuali o anche rimediare a disfunzioni operative indotte da norme regolamentari.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta

contenuta in provvedimenti legislativi.

In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma legislativa.

Art. 84

1. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviate alla data suddetta, restano valide le disposizioni per essi dettate nella delibera a contrattare, nel capitolato e negli atti di gara anche se contrastanti con le norme del presente regolamento.

Art. 85

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 17 della L.R. 3/12/1991, n. 44, e pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEL PERIODO TRANSITORIO DI INTRODUZIONE DELL'EURO (01.01.1999 - 31.12.2001)

Art. 86

1. Le seguenti disposizioni si applicano nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO 1 Gennaio 1999 - 31 Dicembre 2001.

2. Nei provvedimenti a contrarre, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e negli atti e comunque in tutti gli atti relativi ai procedimenti di appalto o concessione di lavori di appalto di

servizi e forniture, ivi comprese le graduatorie di aggiudicazione o affidamento, deve essere indicato il valore in euro ed in lire di tutti gli importi, presunti o reali, comunque espressi nei suddetti atti.

3. Le indicazioni dei valori monetari di cui al comma che precede sono effettuate dopo aver proceduto alla conversione degli importi espressi in euro in importi in lire e viceversa in base agli articoli 4 e 5 del regolamento CEE 17.06.1997 n. 1103 e, se del caso, con le modalità di cui agli art. 3 e 4 del D. Lgs. 24.06.1998 n. 213.

4. Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, l'offerta e le eventuali giustificazioni a corredo previste dalla legislazione vigente possono essere espressi in lire o in euro a scelta del contraente.

L'opzione della denominazione in euro espressa dal partecipante alla gara o dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l'Amministrazione e il partecipante alla gara o l'offerente.

L'opzione iniziale espressa in lire dal partecipante alla gara o dall'offerente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.

5. Il creditore può ottenere il pagamento in euro fino all'estinzione dell'obbligazione. L'opzione per l'euro, una volta effettuata, è irrevocabile.

6. Al momento della stipula del contratto, qualora siano dovute ai sensi di legge anticipazioni, il creditore può chiederne il pagamento in euro. Per i contratti di appalto di lavori e servizi, il cui corrispettivo è corrisposto per ac-

conti, il creditore può richiedere il pagamento in euro all'atto della firma dello stato di avanzamento dei lavori appaltati e dei servizi resi. Per i contratti di fornitura il cui valore è pari o superiore alla soglia comunitaria, la richiesta di pagamento del prezzo in euro è formulata al momento della consegna dei beni pattuiti.

7. Se l'adempimento dell'obbligo principale avviene in euro, le somme dovute in adempimento di obbligazioni accessorie sono corrisposte parimenti in euro.

8. In ogni caso il debitore dell'Ente ha facoltà di pagare in euro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 24.06.1998 n. 213.

9. Le disposizioni del presente

articolo si applicano anche ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° Gennaio 1999 relativi a contratti stipulati prima di tale data.

Art. 87

1. Le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo si applicano anche a tutti gli atti preliminari alla gara già avviati al 1° gennaio 1999 qualora il relativo bando di gara sia pubblicato dopo tale data.

2. Qualora il bando di gara sia pubblicato antecedentemente al 1° Gennaio 1999, alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti dopo tale data non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo che precede.